

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MAGGIO ●●●

16 MERCOLEDÌ

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2017 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2018 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta previste per le ristrutturazioni edilizie e per gli interven-

ti di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IVA

Versamento rateale saldo 2016. I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno d'imposta 2017, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,66%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2018) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti possono anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si ricorda inoltre che la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata autonomamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-4-2018, non essendo più possibile, già dallo scorso anno, presentarla unitamente a quella relativa ai redditi.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione «Iva base 2018» utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di aprile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di aprile.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31. Mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2018 ha previsto l'aumento anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite massi-

RETTIFICA

La rottamazione delle cartelle scade il 15 maggio

La scadenza del termine per la presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti è **martedì 15 maggio** anziché mercoledì 16 maggio come pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2018.

Ci scusiamo con i lettori. ●

mo del 7,7% per i bovini e dell'8% per i suini, demandandone la determinazione ad appositi decreti ministeriali; con dm 2-2-2018 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2018) il Ministero delle finanze ha confermato anche per il 2018 le aliquote stabilite per il 2016 e 2017.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 32/2017 a pag. 30.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2018, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di marzo ai sensi del dm 15-11-1975.

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo trimestre 2018 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano

nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Si ricorda, però, che dal 2017 è stato modificato il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva; si veda al riguardo l'articolo su *L'Informatore Agrario* n. 4/2018 a pag. 30 che richiama i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 1/E del 17-1-2018).

INAIL

Versamento 2ª rata del premio autoliquidato. Scade il termine per effettuare il pagamento della seconda rata del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2017 e in acconto per l'anno 2018 per coloro che hanno scelto di pagare in quattro rate anziché in un'unica soluzione entro il 16-2-2018. Il versamento si effettua utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail. Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 aprile scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 aprile scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di marzo sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 aprile scorso la seconda rata dell'Iva a saldo per il 2017 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardo rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-4-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Nel caso di errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013. Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.